

Ecobonus

Con il decreto del Presidente della Repubblica *11 aprile 2006, n. 205* è stato istituito l' Ecobonus, un contributo diretto alle imprese di autotrasporto che scelgono il trasporto marittimo come alternativa a quello tutto strada.

L' Ecobonus è calcolato in base alla differenza dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate. L' importo del suddetto contributo non può superare il 20% delle tariffe praticate sulle tratte esistenti e il 30% delle tariffe applicate sulle nuove rotte, così come specificato nel *decreto ministeriale 8 gennaio 2008*.

Possono accedere al contributo statale le imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti (temporanei o permanenti) o società tra operatori del trasporto che imbarchino su nave i propri veicoli e cassemobili, o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari (come specificato dalle modifiche contenute nel regolamento 7 gennaio 2008 all' *art.3 DPR 11 aprile 2006 , n.205*), al fine di percorrere delle tratte marittime individuate con *decreto 8 gennaio 2008*, e che abbiano effettuato un numero minimo di 80 viaggi su ciascuna tratta e presentato piani aziendali volti a realizzare tali finalità.

Le domande per accedere ai benefici devono essere presentate al Ministero dei Trasporti entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale sono stati effettuati i viaggi cui si riferiscono i contributi (come riportato dal decreto ministeriale 30 novembre 2007).

Devono essere redatte utilizzando l' apposita modulistica contenente l' "Istanza di ammissione agli incentivi", " un Formulario di identificazione del soggetto richiedente gli incentivi" ed " un elenco delle tratte marittime utilizzate con numero dei viaggi effettuati, polizze d' imbarco quietanzate dal vettore marittimo utilizzato ed altri contributi percepiti o richiesti per le stesse tratte marittime"

Il Ministero si riserva di verificare il mantenimento dei volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dal contributo per il triennio successivo dal momento in cui è stato erogato il rimborso. In caso di mancato mantenimento di detti volumi il Ministero provvederà al recupero del contributo accordato.

(A cura dell'Ufficio di Promozione ShortSea Shipping)